

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 138 /15027/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI CARIGNANO – VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 16/BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Carignano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 155-11051 del 29/11/1991 e successivamente modificato con le Varianti strutturali approvate con Deliberazioni G.R. n. 14-23380 del 09/12/1997, G.R. n. 06-2258 del 19/02/2001 e G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 21/06/1999, n. 44 del 29/06/2000, n. 13 del 30/01/2001, n. 73 del 16/11/2001, n. 79 del 21/12/2001, n. 17 del 02/03/2006, n. 78 del 13/11/2006, n. 88 del 18/12/2006, n. 25 del 21/04/2008, n. 45 del 18/11/2010, n. 17 del 31/03/2011, n. 18 del 31/03/2011, n. 47 del 20/07/2011 e n. 54 del 26/09/2012 quattordici Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ il Comune di Carignano ha trasmesso tramite PEC con nota, ns. prot. n. 50360/2015 del 02/04/2015, la Variante urbanistica n. 9 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 16/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.) adottata con deliberazione C.C. n. 4 del 19/03/2015 finalizzata alla valorizzazione di un immobile di proprietà comunale;
(*pratica n. 02/2015-16/bis*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 9.347 abitanti nel 1971, 8.861 abitanti nel 1981, 8.647 abitanti nel 1991, 8.647 abitanti nel 2001 e 9.156 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in aumento nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 5.070 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 4.983 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il **98** % del territorio comunale) e 86 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti, 1.947 ettari rientrano nella *Classe I[^]* (pari a circa il **38**% della superficie comunale) e 2.970 ettari rientrano nella *Classe II[^]*;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del "*Carmagnolese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento

(PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo B notevole rilevanza regionale";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22), mentre è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale (S.S.) n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja, ora di competenza regionale nel tratto innesto con S.S. 29 presso Moncalieri - confine Provincia; dalla ex S.S. n. 663 di Saluzzo, ora di competenza provinciale nel tratto innesto con ex S.S. 20 a Carignano – confine Provincia; dalle Strade Provinciali n. 122, 138, 135, 136 e 137;
 - è interessato dal miglioramento della S.P. n. 663 Lombriasco-Carignano "Variante da n/e a s/e di Ceretto", dall'adeguamento funzionale del tratto della S.P. n. 663 da Carignano a Lombriasco e dalla variante del Santuario Valinotto S.P n. 138;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Villafranca P.te, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Fiume Po, dai Torrenti Meletta, Oitana, Ramata e Ottana;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree innondabili in 292 ettari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 225 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 1.362 ettari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.875 ettari di territorio;
- ⇒ tutela ambientale:

Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10025 "Po Morto", esteso su una superficie di 403 ettari;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica n. 9 il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante n. 9 al P.R.G.C. vigente propone la valorizzazione dell'area di proprietà comunale di 4.393 mq, ubicata tra via Forneri e via Schina con il cambio di destinazione urbanistica da "Servizi sociali esistenti – Sm1 (Scuola Materna "C. Forneri") a "Tessuto connettivo (classe di insediamento 3 in Centro Urbani)" attribuendo un indice

fondario pari a quello dei lotti adiacenti;

preso atto che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 in data 18/03/2014 ha approvato il Piano delle "Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Anno 2014-2016";
- come indicato nella deliberazione del C.C. n. 4 del 19/03/2015, le modifiche proposte con la Variante n. 9 al P.R.G.C. vigente sono coerenti con le condizioni di cui all'art. 16/bis comma 1 lettera a) e b) della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la Variante urbanistica in oggetto è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art- 16/bis comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i, consultando i Soggetti con Competenze Ambientali;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) con nota del 30/10/2014 prot. n. 172084/2014/LB8 ha espresso il proprio parere in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali sulla Verifica di assoggettabilità della Variante in oggetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'Organo Tecnico Comunale sulla base dei pareri ricevuti dai Soggetti con Competenze Ambientali in data 15/12/2014 ha escluso l'intervento oggetto della Variante urbanistica n. 9 dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso delle raccomandazioni con nota prot. n. 10297/14 cl. 34.07.08/217.4 del 28/11/2014 in merito all'edificio della Scuola materna oggetto dalla presente Variante, in quanto riconosciuto dal P.R.G.C. vigente "Edificio in aree di interesse storico artistico D.Lgs. 42/2004";
- la presente Variante urbanistica come emerge dagli Atti adottati dal Consiglio Comunale e coerente con il Piano di zonizzazione Acustica comunale vigente;
- è stata convocata ai sensi del comma 2 dell'art. 16/bis della L.R. 56/77 e s.m.i. la Conferenza dei Servizi in data 08/05/2015, secondo le procedure previste dall'art. 14 all'art.14 quinquies della L. 241/90 e s.m.i.,

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che *"il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto"*;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:
– *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46"* della citata legge n. 56/2014;

- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia”;*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano” ;*

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 03/2015 e in particolare il comma 2 dell'art. 16/bis in cui è citato: *“L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante.....alla Regione, e alla città metropolitana,, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri,; provvede,, a convocare la conferenza di servizi nell'ottica della copianificazione,.....”;*

dato atto che:

- la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi del 08/05/2014 rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Torino con Decreto n. 3-549 del 19/01/2015;
- durante la Conferenza dei Servizi il Delegato della Regione Piemonte ha presentato il parere del Settore Valutazione di Piani e Programmi ed ha richiesto specifiche norme finalizzate a salvaguardare l'integrità storico/urbanistica e documentale dell'immobile;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4 del predetto decreto e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del comma 2 articolo 16/bis della L.R. n. 56/77 così come modificata con L.L.R. n. 3/2013, n.17/2013 e n. 3/2015, in merito al progetto della Variante n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, esaminato nella Conferenza dei Servizi del 08/05/2015, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
- 2. che**, rispetto alla suddetta Variante urbanistica al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Carignano e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19 maggio 2015

per il Sindaco della Città metropolitana
(Piero Fassino)

il Vicesindaco della Città metropolitana
(Alberto Avetta)